



Le ricerche telematiche dei beni da pignorare ex art 492 bis cpc

MODALITA' OPERATIVE DELLE RICERCHE TELEMATICHE

- Un breve excursus storico sulla normativa vigente
- Che cosa è la ricerca telematica dei beni da pignorare
- Come si richiede presso l'Unep di Bologna
- Come si effettua l'indagine da parte dell'Ufficiale Giudiziario
- Quali sono le fasi successive agli esiti ricevuti
- Le nuove attività dell'Ufficiale Giudiziario: il pignoramento ex art 492 bis cpc

LE RICERCHE TELEMATICHE PRIMA DELLA RIFORMA CARTABIA

- Con il **D.L. 12 settembre 2014** convertito con la legge **10 novembre 2014 n. 162** si introduce nel processo esecutivo:

la ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare.

- La ricerca dei beni da pignorare così come prevista dal legislatore, collocandosi in un momento antecedente all'avvio del processo di **esecuzione forzata** non risponde più alla logica di ovviare all'esito, in tutto o in parte, negativo del pignoramento richiesto dal creditore.

LE RICERCHE TELEMATICHE PRIMA DELLA RIFORMA CARTABIA

- Infatti l'abrogato comma 7 dell'art. 492 (ex art 492 , 7 comma), prevedeva una ricerca sui beni del debitore, laddove non fossero stati individuati beni utilmente pignorabili oppure gli stessi fossero stati insufficienti a soddisfare il creditore procedente, quindi in una fase successiva al pignoramento, nella quale l'Ufficiale giudiziario su richiesta del creditore rivolgeva richiesta diretta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche.
- La possibilità di poter effettuare le ricerche sui beni del debitore necessitava però di un **ricorso al Presidente del Tribunale** del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, che verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, **autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.**
- Per i primi commentatori del D.L. 132/2014 la richiesta di autorizzazione al Presidente del Tribunale alla ricerca telematica dei beni da pignorare poteva essere avanzata esclusivamente dopo il pignoramento. Infatti l'originaria formulazione della norma indicava il «creditore procedente», e tale definizione non poteva non lasciare intendere che non si potesse procedere alla ricerca anteriormente ad un'azione esecutiva

LE RICERCHE TELEMATICHE PRIMA DELLA RIFORMA CARTABIA

- Ecco allora l'intervento del Legislatore, resosi necessario come si legge nella Relazione illustrativa al ddl di conversione con modificazioni del D.L. N. 83/2015 «E' stata soppressa la parola procedente che aveva indotto gli interpreti a ritenere che il procedimento di autorizzazione innanzi al Presidente del Tribunale potesse essere avviato esclusivamente dopo il pignoramento». In senso opposto a questo orientamento dottrinale si era invece espressa la giurisprudenza affermando il principio che può essere qualificato **procedente** ai sensi dell'art. 492 bis cpc il soggetto che ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, quindi **il soggetto munito di titolo esecutivo e precetto**.
- Il legislatore del 2015 ha poi specificato che solo ove ricorra pericolo nel ritardo (sia da tardività sia da infruttuosità) il Presidente del Tribunale **può autorizzare la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto**.

LE RICERCHE TELEMATICHE PRIMA DELLA RIFORMA CARTABIA

- La ricerca dei beni prevista quindi dal nuovo art. 492 bis cpc mira invece ad agevolare le scelte strategiche dei creditori nei casi in cui abbiano fondato motivo di ritenere che la sola espropriazione mobiliare nei luoghi appartenenti al debitore possa rivelarsi inutile o incapiente.
- Pertanto l'identificazione dei beni realizzata a seguito delle ricerche telematiche consente poi all'Ufficiale Giudiziario di sottoporli ad esecuzione e permette, conseguentemente l'avvio di una espropriazione che sarà promossa nelle forme di cui all'art. 513 cpc o 543 cpc., a seconda della natura dei cespiti individuati.
- Il procedimento di cui all'art. 492 bis cpc non potrà invece mai evolvere in una espropriazione immobiliare.

LE RICERCHE TELEMATICHE PRIMA DELLA RIFORMA CARTABIA

- Se la ricerca ha avuto esito positivo l'Ufficiale Giudiziario procede d'ufficio ad eccezione fatta dell'ipotesi in cui sono stati rinvenuti più beni per i quali è necessaria la scelta del creditore, alle attività descritte dalla stessa norma.
- Infatti con la modifica introdotta dal D.L. n. 83/2015, convertito dalla legge n. 132/2015, l'Ufficiale Giudiziario procede a pignoramento, munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico.
- Da tale disposizione si ricava conferma che era nelle intenzioni del legislatore che il procedimento di cui all'art 492 bis cpc costituisse un **unicum destinato ad evolversi in pignoramento** grazie alla stessa iniziativa dell'ufficiale giudiziario.

LE RICERCHE TELEMATICHE PRIMA DELLA RIFORMA CARTABIA

- La portata innovativa della norma ha poi trovato un grande ostacolo ovvero **l'impossibilità di accesso diretto da parte dell'Ufficiale Giudiziario alle banche dati**, stante la necessità dell'emanazione del decreto interministeriale (Ministro della giustizia, Ministro dell'interno e Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali,) per l'individuazione delle modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al secondo comma dell'articolo 492-bis del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori.
- Infatti anche le modalità dettate in via transitoria dall'art 155, quinquies - 1 comma – dacpc, **non potevano essere utilizzate** poiché il richiamo all'art. 155 quater, preveda la presenza del decreto interministeriale che individuava i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al secondo comma dell'articolo 492-bis del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori.

• LE RICERCHE TELEMATICHE PRIMA DELLA RIFORMA CARTABIA

- Al fine di porre rimedio alla mancata emanazione del suddetto decreto, previsto dal D.L. N.132/2014, che subordinava l'attuazione dell'istituto della ricerca telematica all'emanazione del suddetto decreto, la legge di conversione n. 132/2015 del D.L. n. 83/2015 nella nuova formulazione dell'art 155, quater elimina la necessità del decreto interministeriale e lo sostituisce con la previsione che le pubbliche amministrazioni che gestiscono le banche dati mettono a disposizione degli Ufficiali Giudiziari gli accessi con le modalità di cui all'art. 58 del CAD. Laddove non si realizzino i presupposti suddetti, l'accesso è consentito previa stipulazione di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'articolo 492 bis del codice.

LE RICERCHE TELEMATICHE PRIMA DELLA RIFORMA CARTABIA

- Quando perciò non è possibile disporre che l'Ufficiale Giudiziario effettui l'accesso diretto alle banche dati, il Presidente del Tribunale può autorizzare il creditore a richiedere le informazioni necessarie ai gestori delle banche dati, banche dati identificabili esclusivamente nei gestori dell'anagrafe tributaria.
- Viene infatti inserito il 2° comma all'art 155 quinquies che prevede proprio la possibilità per il creditore di rivolgere direttamente la richiesta di ricerca beni ai gestori delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali.

Questa norma transitoria ha operato per circa nove anni!!

LE RICERCHE TELEMATICHE CON LA RIFORMA CARTABIA

- La riforma Cartabia, al fine di snellire le attività procedurali e velocizzare l'attività di espropriazione forzata, ha apportato rilevanti novità sul processo esecutivo modificando anche la disciplina di cui all'art. 492-bis c.p.c.

E' stata introdotta :

- la **sospensione del termine di efficacia del precetto** previsto dall'articolo 481 cod. proc. civ. nell'ipotesi in cui il creditore presenti istanza per essere autorizzato ad accedere alle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni per individuare i beni del debitore da sottoporre ad esecuzione forzata. La sospensione **opera fino alla comunicazione da parte dell'Ufficiale Giudiziario** di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti ovvero sino al provvedimento rigetto da parte del Presidente del Tribunale dell'istanza ovvero sino alla comunicazione delle informazioni richieste.
- L'ulteriore sospensione di 90 giorni del precetto o dall'attestazione dell'Ufficiale giudiziario ex art 155 *quinquies*, 1 comma cpc o dal provvedimento di autorizzazione del Presidente del Tribunale ex art 492 bis cpc, 2 comma
- Il **controllo formale dei presupposti sussistenti** per effettuare le ricerche telematiche viene svolto **dall'UFFICIALE GIUDIZIARIO** nell'ipotesi in cui l'istanza per le ricerche telematiche venga presentata dopo la notifica del precetto ed il decorso del termine dilatorio di dieci giorni

LE RICERCHE TELEMATICHE CON LA RIFORMA CARTABIA

NOTA ISCRIZIONE A RUOLO

- Al fine di evitare possibili contestazioni mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c. con riguardo alla perenzione del precetto, è stato introdotto, a pena di inefficacia del pignoramento, **l'obbligo per il creditore di depositare, con la nota d'iscrizione a ruolo e con le stesse modalità e nei medesimi termini di questa, l'istanza, l'autorizzazione del Presidente del Tribunale, quando è prevista, nonché la comunicazione del verbale con le risultanze dell'accesso dell'Ufficiale giudiziario alle banche dati dell'anagrafe finanziaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e degli enti previdenziali, oppure la comunicazione dell'Ufficiale Giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti dell'istanza o il provvedimento del Presidente del Tribunale di rigetto dell'istanza.**

NUOVO COMMA ALL'ART. 492 C.P.C

- In conseguenza delle modifiche apportate e sempre con le medesime finalità appena evidenziate, è stato introdotto anche un **nuovo comma all'art. 492 c.p.c.**, nel quale si prevede che, nell'ipotesi di sospensione ai sensi dell'art. 492 bis, terzo comma c.p.c., Tribunale, quando è prevista, e la data di comunicazione del processo verbale **l'atto di pignoramento debba contenere l'indicazione della data di deposito dell'istanza di ricerca telematica dei beni, il provvedimento di autorizzazione del Presidente del Tribunale, con le risultanze dell'accesso dell'Ufficiale Giudiziario alle banche dati, oppure la data della comunicazione dell'Ufficiale Giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti o del provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza.**

LA RICERCA TELEMATICA DEI BENI AD OPERA DEGLI UNEP

In data **20 Giugno 2023** il Ministero della Giustizia ha sottoscritto con l'Agenzia delle Entrate la convenzione per l'accesso diretto alle banche dati contenenti le informazioni utili ai fini della ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492-bis cpc da parte degli Uffici Unep.

Il Ministero della Giustizia, con nota **prot. 31630.U del 21/8/2023** ha dato avvio così all'attivazione del servizio di accesso diretto alle banche dati di cui all'art. 492 bis c.p.c., per la ricerca telematica dei beni ed è stato attivato il registro cronologico modello Ricerca Beni nei programmi GSU-WEB per la registrazione e per l'inoltro all'Agenzia delle Entrate e la ricezione della relativa risposta nel programma GSU-PCT:

- Ai sensi [dell'art. 155-quater, u.c., disp. att. c.p.c., ultimo periodo](#), il Ministero della Giustizia ha dichiarato operativo con valore legale a decorrere dal **22 agosto 2023**, l'**accesso diretto** da parte dell'**ufficiale giudiziario** alle **banche dati** dell'Agenzia delle Entrate per le finalità di cui [all'art. 492-bis c.p.c.](#)
- L'Ufficiale Giudiziario, attraverso il Sistema di Interscambio flussi Dati (SID), potrà quindi accedere a:
 - **dichiarazioni dei redditi e certificazione unica;**
 - **atti del Registro;**
 - **archivio dei Rapporti finanziari.**

LA RICERCA TELEMATICA DEI BENI AD OPERA DEGLI UNEP

- Oltre all'accesso alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, l'Unep ha richiesto in marzo 2023 l'accesso diretto al Sistema Informativo Lavoro Emilia Romagna, denominata

“S.I.L.E.R.” dell'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia Romagna.

Con l'obiettivo di rispondere alle esigenze di semplificazione amministrativa indicate dal Codice dell'Amministrazione Digitale, l'Agenzia regionale per il lavoro ha adottato con la determinazione n. 1572 del 04/11/2020 la **Convenzione di accesso al SILER** (che sostituisce la precedente convenzione che disciplinava l'accesso ai singoli poli provinciali) aderendo alla quale le pubbliche amministrazioni, i **soggetti gestori di servizi pubblici e gli organismi di diritto pubblico possono acquisire informazioni per svolgere i compiti istituzionali ed effettuare il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi agli stati occupazionali dei cittadini registrati sulla banca dati regionale.**

In particolare, è presente **l'elenco dei rapporti di lavoro effettuati in un determinato periodo.** I rapporti di lavoro visualizzati sono solo quelli registrati nel S.I.L.E.R. (Sistema Informativo Lavoro Emilia-Romagna) dei Centri per l'impiego della regione Emilia-Romagna, per competenza territoriale (domicilio del lavoratore o sede del datore di lavoro). Per ogni rapporto di lavoro sono visualizzate le date di assunzione (avviamento), trasformazione, proroga, interruzione (cessazione) del contratto di lavoro, che le imprese, per legge, devono comunicare ai Centri per l'impiego per ogni dipendente.

LE MODALITA' DI RICHIESTA ALL'UNEP DI BOLOGNA

- In attesa della diffusione dei nuovi software per gli studi legali che permetteranno l'invio telematico delle richieste all'applicativo GSU-PCT (cd. sportello ricezione atti telematico) l'inoltro all'Unep avviene tramite il canale **Protocollo Script@:**

prot.unep.ca.bologna@giustiziacert.it

- Ogni istanza, **firmata digitalmente**, dovrà contenere i dati previsti dall'art. 492-bis c.p.c. a cui dovranno essere allegati i seguenti documenti:

LE MODALITA' DI RICHIESTA ALL'UNEP DI BOLOGNA

- **titolo esecutivo**, con attestazione ex art 475 cpc, decreto di esecutorietà in caso di decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo;
- **precetto notificato**, con le relative prove di avvenuta notificazione;
- **contabile di bonifico di euro 6,71**, quale deposito effettuato al seguente iban: IT90M0103002432000010415326, intestato UFFICIO ESECUZIONI UNEP BOLOGNA, con la causale ricerche telematiche cognome-nome del creditore(o società)/ cognome-nome del debitore (o società). Il diritto unico di registrazione di € 6,71 va versato per **ogni debitore destinatario delle ricerche** (il versamento non è dovuto per le materie esenti: lavoro, famiglia, gratuito patrocinio, difesa d'Ufficio).
- **attestazione di conformità ai sensi dell'art 196 *decies e undecies*, disp. att. cpc**, dei documenti da trasmettere all'ufficiale giudiziario con modalità telematiche che attengano ad atti o a provvedimento di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme.

LE MODALITA' DI RICHIESTA ALL'UNEP DI BOLOGNA

- Il modello delle istanze potrà essere reperito presso il sito Unep di Bologna (unep.bologna.it).
- Si raccomanda nell'inviare l'istanza di **utilizzare il formato pdf**, necessario anche per apporre la firma digitale.
- E' necessario indicare correttamente il codice fiscale o partita Iva del debitore ai fini della ricerca
- Le eventuali integrazioni necessarie per l'accesso alle banche dati potranno essere richieste all'avvocato istante.
- Viene inviata pec di avvenuta registrazione dell'istanza che determina con certezza la data di sospensione del termine di efficacia del precetto
- Le istanze saranno registrate nei **modelli cronologici Ricerca Beni (R.B.), C**
(se a pagamento) o C/Ter (se esente) in base all'ordine di arrivo.

LE ATTIVITA' DI INDAGINI DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO

SCHEMA PRECEDENTE



SCHEMA ATTUALE



LE ATTIVITA' DI INDAGINI DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, [...] l'ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni




«DIRETTO»

senza la necessità di
intermediazione

(da parte del personale dell'ente gestore dei dati)

LE ATTIVITA' DI INDAGINI DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO

«ACCESSO DIRETTO»



LE ATTIVITA' DI INDAGINI DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO

- L'ufficiale giudiziario richiede l'accesso alle informazioni, attraverso gli applicativi del sistema informatico del Ministero, per quei soggetti per i quali è stata presentata apposita istanza da parte del creditore, munito del titolo esecutivo e del precetto ovvero a seguito di specifica autorizzazione del Presidente del Tribunale o di un giudice da lui delegato nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile.
- L'Agenzia verifica la regolarità della richiesta in termini di provenienza della richiesta da un UNEP registrato al SID, nonché di correttezza formale del file di input ricevuto, e invia la risposta con le informazioni ovvero le eventuali risultanze anomale specificando il motivo dello scarto del file di input al sistema informatico del Ministero.
- L'Agenzia rende disponibili le informazioni come risultano al momento dell'interrogazione e non assume responsabilità per la mancanza di aggiornamenti che non dipendano dalla stessa, nonché per eventuali interruzioni del servizio non preventivamente pianificabili.

LE ATTIVITA' DI INDAGINI DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Attività di ricerca sul Portale SILER



LE ATTIVITA' DI INDAGINI DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO

PROSSIME BANCHE DATI



FASE SUCCESSIVA AGLI ESITI DELLE RICERCHE

VERBALIZZAZIONE RICERCHE TELEMATICHE (ART. 492 BIS CPC,4 COMMA)

L'Ufficiale Giudiziario, terminate le operazioni, redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze e ne dà comunicazione al creditore istante.

Alla luce della Convenzione stipulata fra Ministero della Giustizia e Agenzia delle Entrate, nel rispetto della normativa in materia di **Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza**

(Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

Le informazioni contenute nel verbale di ricerca beni, ed estrapolate dalle banche dati indicate, **possono essere utilizzate solo per le procedure esecutive scaturite dalla richiesta.**

Al fine di osservare quanto previsto dalla Convenzione con l'Agenzia delle Entrate, tenuto conto della normativa vigente, le parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione della convenzione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità. Pertanto alcuni dati verranno parzialmente omessi in attesa della comunicazione di parte istante di procedere al pignoramento, che verrà redatto dall'Ufficiale Giudiziario.

FASE SUCCESSIVA AGLI ESITI DELLE RICERCHE

Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche (ART. 155 *ter*, *disp.att.cpc*)

La partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare di cui all'articolo 492 bis del codice ha luogo a norma dell'articolo 165 di queste disposizioni.

Al fine di poter attuare la normativa, la partecipazione potrà essere realizzata al momento del deposito dei titoli per l'avvio del pignoramento, mediante la consultazione degli esiti delle ricerche che a questo punto verranno esibiti in chiaro a parte istante per la contestuale scelta.

FASE SUCCESSIVA AGLI ESITI DELLE RICERCHE


TIPOLOGIA VERBALI ESITI RICERCHE

- RICERCA NEGATIVA
- RICERCA POSITIVA CON RILEVAZIONE DI UN SOLO BENE O CREDITO
- RICERCA POSITIVA CON RILEVAZIONE DI BENI O CREDITI FUORI DALLA COMPETENZA TERRITORIALE
- RICERCA POSITIVA CON RILEVAZIONE DI PIU' BENI O CREDITI

LE NUOVE ATTIVITA' DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO PIGNORAMENTO EX ART 492 BIS CPC

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (ART. 492 BIS CPC, COMMA 7)

Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio il verbale di pignoramento, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis, il quale dovrà contenere elementi differenti a seconda che sia rivolto al



LE NUOVE ATTIVITA' DELL'UFFICIALE GIUDIZARIO PIGNORAMENTO EX ART 492 BIS CPC

PIGNORAMENTO CON SCELTA DEI BENI DA PARTE DEL CREDITORE (ART. 492 BIS CPC, COMMA 8-9)

- Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'**ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.**
(8 comma)
- Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al quinto comma che crediti o cose di cui al settimo comma, l'**ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.** *(9 comma).*
- A tal fine l'art. 155 ter, dispone al secondo comma che che nei casi di cui all'articolo 492-bis, ottavo e nono comma, il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione degli esiti indica all'ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia.

LE NUOVE ATTIVITA' DELL'UFFICIALE GIUDIZARIO PIGNORAMENTO EX ART 492 BIS CPC

PRASSI UNEP BOLOGNA

- L'atto di pignoramento redatto dall'Unep conterrà tutti gli elementi essenziali ex art 543 cpc:
 1. l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
 2. l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e la intimazione al terzo di non disporre senza ordine del giudice;
 3. la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente, nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;
 4. la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, opererà l'art 548 cpc.

LE NUOVE ATTIVITA' DELL'UFFICIALE GIUDIZARIO PIGNORAMENTO EX ART 492 BIS CPC

PRASSI UNEP BOLOGNA

Nel caso di esito con rilievo di un solo bene o credito, sebbene la norma preveda il pignoramento d'ufficio senza la scelta del creditore (art. 492 bis cpc 5 comma), l'UNEP inviterà parte istante a confermare la richiesta di procedere al pignoramento con contestuale deposito dei titoli e del precetto.

LE NUOVE ATTIVITA' DELL'UFFICIALE GIUDIZARIO PIGNORAMENTO EX ART 492 BIS CPC

Deposito titoli e precetto per pignoramento ex art 492 bis cpc

Al fine di agevolare le attività di deposito dei titoli per il successivo pignoramento ex art 492 bis cpc, l'UNEP di BOLOGNA ha aperto la possibilità di prenotazione attivando uno specifico sportello sulla piattaforma Zucchetti Fallcoweb (<https://www.fallcoweb.it/prenotazioni/bologna/unep>):

Gli Avvocati sono pregati di indicare esclusivamente l'indirizzo e-mail **NON PEC** comunicato all'Ordine degli Avvocati di Bologna.
Numero massimo richieste per appuntamento: 5

Motivo della richiesta:

Data verbale ricerca beni:


Date/Orari disponibili

◀ Scegli tra le date disponibili ▶

MER 11 ottobre 2023	GIO 12 ottobre 2023	VEN 13 ottobre 2023	LUN 16 ottobre 2023	MAR 17 ottobre 2023
<input type="radio"/> ore 09:00	<input type="radio"/> ore 09:00	<input type="radio"/> ore 09:00	<input type="radio"/> ore 09:00	<input type="radio"/> ore 09:00
<input type="radio"/> ore 09:10	<input type="radio"/> ore 09:10	<input type="radio"/> ore 09:10	<input type="radio"/> ore 09:10	<input type="radio"/> ore 09:10

LE NUOVE ATTIVITA' DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO PIGNORAMENTO EX ART 492 BIS CPC


VECCHIO UNEP



**Ritenta,
sarai
più fortunato**

LE NUOVE ATTIVITA' DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO PIGNORAMENTO EX ART 492 BIS CPC

UNEP FUTURO



- Utente:

Ufficiale giudiziario-

Hanno obiettivi convergenti

543 cpc

521 bis
cpc

517-518
cpc

LE NUOVE ATTIVITA' DELL'UFFICIALE GIUDIZARIO PIGNORAMENTO EX ART 492 BIS CPC

UNEP FUTURO

PROSSIMA INTEGRAZIONE GSU PCT E
DEPOSITO ATTI DI PARTE



Ufficiale giudiziario
responsabile dell
procedura



AVVOCATO

CONCLUSIONI

Come qualsiasi cambiamento comporta tempi tecnici di adeguamento, soprattutto laddove vi sia una modifica strutturale sia a livello normativo che pratico, anche per questa importante nuova attività sarà necessario considerare dei possibili rallentamenti nell'evasione delle istanze dovuti a problematiche (anche informatiche) che saranno comunque risolte.

Bibliografia:

Anna Maria Soldi, «*Manuale di Esecuzione Forzata*»- V Ed. Cedam

A.A.V.V.«*La riforma della Giustizia Civile*»; Commento organico alla legge 6 agosto 2015, n. 132

«*Dossier di analisi e documentazione n. 13/2014 a cura dell'ufficio studi del consiglio nazionale forense legge 10 novembre 2014, n. 162 -Analisi a prima lettura con quadro sinottico delle modifiche apportate al codice civile, al codice di procedura civile e alle disposizioni attuative del medesimo*»- 3-4/2014 - Roma, 13 novembre 2014

Avv. Francesca Frau: «*Riforma Cartabia: le modifiche all'articolo 492 bis c.p.c.*» - 9/2023 Articolo on line -Officium NPL

Giovanni Venditti (Funzionario Unep Milano) – «*492 bis cpc – Prospettive con la Riforma Cartabia*»



Si ringrazia la Fondazione Forense per l'attenzione alla tematica